



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108
www.comune.itri.it
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594
Pec:comune.itri@postecert.it

Prot. n. 7312 del 22.05.2020

ORDINANZA N. 16

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Orari di apertura attività economiche, commerciali e artigianali di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato ad eccezione dell'art. 3, c. 6 bis e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, *“Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”* ed in particolare l'art. 1 e art. 2 comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l'art. 1 comma 1 che stabilisce che *“a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”*; e comma 14 che dispone *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle*

province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020, pubblicata sul BURL n. 64 del 16.05.2020, con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che saranno riavviate a partire dal 18 maggio 2020 e precisamente commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), attività artigianali, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, agenzie di viaggio;

CONSIDERATO che con la medesima ordinanza è stato stabilito che le attività suddette devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche elaborate dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio e allegate alla ordinanza medesima;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti dalla stessa interessati devono conformarsi alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto;

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

dal 23.05.2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale:

1. Per le **attività commerciali al dettaglio in sede fissa**, i limiti orari di apertura al pubblico sono fissati **dalle ore 7.00 alle ore 21.30** per tutti i giorni della settimana compresi domeniche e festivi;
2. Per le attività di **ristorazione** (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, camion bar con autorizzazione commercio su aree pubbliche con somministrazione), sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, i limiti di apertura al pubblico sono **dalle 5.30 alle 24.00** tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi;
3. Nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico;
4. I suddetti limiti non si applicano a farmacie, parafarmacie e aree di servizio;
5. Le attività adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle *Linee di indirizzo per la riapertura* allegate alla ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà a norma di Legge

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio Sezione di Latina nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica.

DISPONE INFINE CHE

copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Itri;
- pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Itri
- comunicato a: Prefettura di Latina; Commissariato di P.S. di Fondi.; Carabinieri di Itri e al Comando di Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti.

Dalla Residenza Municipale, li 22 maggio 2020

IL SINDACO
Avv. Antonio Fargiorgio

